

## **EMMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE**

Occorre ricordare che la disciplina vigente, afferente agli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico, ha risentito delle proroghe annuali del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.

Infatti, le disposizioni ad oggi vigenti, devono considerare le previsioni dell'art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dell'art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Queste norme hanno introdotto il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti. Tale divieto, inizialmente limitato nel tempo, è stato successivamente prorogato di anno in anno, ed è valido fino al 31 dicembre 2024, fatta salva l'ulteriore proroga che, come di seguito esaminato, verrà nuovamente concessa, ma **solo fino al 31 marzo 2025**.

Infatti, con la modifica del citato art. 10-bis, il cd **"Decreto Milleproroghe"** (DL n. 202/2024), all'art. 3, comma 6, ha previsto l'estensione del divieto di fatturazione elettronica fino al 31 marzo 2025.

In altri termini, rispetto agli anni precedenti, la proroga non è più annuale, bensì limitata ai primi tre mesi del 2025.

**ATTENZIONE** – Pertanto, a partire **dal 1° aprile 2025**, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di e-fatture per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione, con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica.

Si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

*31/12/2024*